



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Economia **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN** **ECONOMIA BANCA E FINANZA (CLASSE L33)** *(Emanato con D.R. n. 1505 del 18.07.2017)*

Art. 1- Premessa e contenuto

E' attivato, presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea triennale in Economia Banca e Finanza, secondo la vigente normativa di Ateneo.

Il corso appartiene alla Classe L33 ed ha durata di tre anni per complessivi 180 crediti.

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea triennale in Economia Banca e Finanza, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea in Economia, Banca e Finanza (EBF) si propone di sviluppare un percorso formativo interdisciplinare in campo economico, bancario e finanziario. In particolare, il corso EBF integra competenze economico-quantitative rispondenti alla crescente domanda di laureati con adeguate competenze analitiche. I laureati in EBF acquisiscono le conoscenze economiche e la strumentazione matematico-statistica necessarie per operare nel settore economico, bancario e finanziario. In particolare, il corso EBF si propone di fornire agli studenti:

- capacità di inquadrare correttamente i fenomeni economici, finanziari e creditizi nel contesto macroeconomico, sia nazionale che internazionale;
- una solida conoscenza dei processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali;
- conoscenze economiche e tecnico-finanziarie necessarie per valutare le scelte di investimento e finanziamento delle famiglie e delle imprese, oltre che le modalità con cui esse si realizzano attraverso i circuiti finanziari diretti e indiretti;
- conoscenze economiche, quantitative e computazionali necessarie per comprendere ed analizzare gli andamenti delle principali variabili monetarie e finanziarie.

Il corso si sviluppa su un primo anno che fornisce la preparazione teorica e gli strumenti metodologici e analitici di base. I successivi due anni rafforzano la strumentazione analitico-quantitativa, prevedendo una solida formazione nelle discipline economiche e statistiche. Il terzo anno, in particolare, consente di approfondire maggiormente gli aspetti legati ai temi della finanza, sia dal punto di vista teorico che empirico-analitico. Tale formazione consentirà al laureato di ottenere un adeguato grado di approfondimento disciplinare e di competenza professionale.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Il Corso di Laurea in EBF fornisce una preparazione orientata a sbocchi occupazionali e attività professionali, sia nel settore privato che pubblico. In particolare, il laureato potrà inserirsi:

- nell'ambito economico-finanziario in imprese di assicurazione, enti previdenziali, banche, società di intermediazione e gestione del risparmio.
- in società di consulenza finanziaria o assicurativa.

- in imprese non finanziarie.
- in amministrazioni (nazionali, regionali, locali) e aziende pubbliche, nonché in enti di ricerca.
- nell'ambito di uffici studi di organismi territoriali, sindacali e professionali.

Più in dettaglio, il Corso di Laurea in Economia Banca e Finanza prepara alle seguenti professioni (codifiche Istat):

- Contabili - (3.3.1.2.1)
- Economi e tesoriere - (3.3.1.2.2)
- Tecnici della gestione finanziaria - (3.3.2.1.0)
- Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)
- Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0)
- Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate - (3.3.2.5.0)
- Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti - (3.3.2.6.1)
- Tecnici della locazione finanziaria - (3.3.2.6.2)
- Agenti di commercio - (3.3.4.2.0)
- Agenti concessionari - (3.3.4.3.0)
- Rappresentanti di commercio - (3.3.4.6.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea triennale in Economia Banca e Finanza è articolato nei seguenti curricula:

- i) Economico;
- ii) Metodi Quantitativi;

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

Per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Economia, Banca e Finanza (EBF) si richiede il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, o di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo.

Per l'accesso al Corso di Laurea si richiedono altresì conoscenza e capacità di utilizzare i principali strumenti della matematica elementare, nonché un sufficiente grado di abilità logico-matematiche e familiarità con gli strumenti informatici di uso comune.

Tenuto conto dei caratteri del Corso, è auspicabile la propensione all'eclettismo, l'attitudine ad assumere iniziative, la sistematicità, la capacità di argomentare.

Anche se il Corso non è ad accesso programmato a livello locale, al fine di verificare l'esistenza dei prerequisiti d'accesso, secondo quanto disposto dal D.M. 270/2004 in ordine alla verifica la preparazione iniziale, è prevista la partecipazione obbligatoria ad un test.

Sono esonerati dal test gli studenti che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oppure di durata quadriennale con aggiunto l'anno integrativo, con voto di maturità pari o superiore ad 80 su 100, ovvero a 48 su 60, per i quali si ritiene già verificata la preparazione iniziale.

Pertanto chi effettuerà l'immatricolazione e non è esonerato dallo svolgimento del test dovrà presentarsi il giorno che verrà comunicato con specifico avviso sul sito del Dipartimento, per sottoporsi al test di verifica, munito dei seguenti documenti, pena esclusione dalla prova:

- documento di identità in corso di validità ed una fotocopia dello stesso che sarà ritirata durante le operazioni di registrazione dei candidati;
- attestazione di avvenuto pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
- La prova consisterà nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla riguardanti gli elementi basilari della matematica elementare a cui rispondere in 45 minuti.

A coloro che non risponderanno in modo corretto ad almeno 18 quesiti sarà attribuito l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Tale obbligo sarà attribuito altresì a coloro che non si presenteranno a sostenere il test di verifica dei prerequisiti d'accesso ed agli immatricolati in data successiva alla data

di svolgimento della prova, salvo non siano esonerati dalla partecipazione al test in base al voto di maturità.

I candidati ai quali verrà attribuito un "obbligo formativo" dovranno colmarlo secondo una delle seguenti modalità:

- a) frequentando un corso di recupero di 6 ore al termine del quale è prevista una prova di accertamento che deve essere superata positivamente;
- b) superando l'esame di Matematica per l'Azienda.

Nel caso in cui lo studente non colmi l'OFA, entro il 31 marzo dell'a.a. successivo all'iscrizione, verrà iscritto al primo anno in qualità di ripetente.

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 7 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni e le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente presente sul sito del Corso di Studio.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5 lettera a) del DM 270/04, che prevede che attività formative per un minimo di 8 CFU siano scelte autonomamente dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, è proposto un elenco di discipline a scelta, ciascuna di 8 CFU, tra le quali lo studente potrà selezionare quella ritenuta più funzionale alle proprie esigenze formative e che, se scelta, non richiederà una valutazione di adeguatezza da parte del competente organo didattico (CCdS). Lo studente potrà, in ogni caso, scegliere liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, anche nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e, in questo caso, andrà valutata dal competente organo didattico (CCdS) con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

Gli studenti del Corso di Studio in Economia, Banca e Finanza (EBF) possono chiedere di sostenere come materie a scelta le discipline di base, caratterizzanti ed affini erogate nell'Università, diverse dalle materie di base, caratterizzanti ed affini del Corso di Studio in Economia, Banca e Finanza (EBF). La materia scelta deve, comunque, essere presente nel piano di studi di una Laurea.

Le richieste di sostenere materie opzionali devono essere approvate dal Consiglio del Corso di Laurea, che è tenuto a valutarne la congruità rispetto ai percorsi formativi, eccezion fatta per le discipline erogate dal Dipartimento di Economia.

Pertanto, se la disciplina che si intende inserire nel proprio piano di studi come opzionale è erogata dal Dipartimento di Economia, lo studente deve presentare la richiesta direttamente alla Segreteria Studenti, se è erogata da altro Dipartimento tale richiesta deve essere indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea.

Gli studenti del Corso di Laurea in Economia, Banca e Finanza (EBF) e possono chiedere di sostenere come materie a scelta discipline le cui somme di crediti siano pari a quelle previste nei relativi piani di studi per le materie opzionali. Gli studenti possono altresì indirizzarsi su discipline le cui somme di crediti siano superiori rispetto all'ammontare di cui sopra, ma in tali ipotesi, ai fini del calcolo delle medie voto per la laurea, devono essere considerati solo 180 CFU. In tali casi solo il numero di crediti previsti dal piano di studi, necessari ai fini del completamento dei singoli percorsi formativi, contribuiranno al calcolo della media voto per la laurea.

Si calcolerà, quindi, il voto medio ponderato delle materie a libera scelta la cui somma supera i CFU previsti nel piano di studi e tale voto (arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima) entrerà nel calcolo della media finale con peso pari ai CFU delle materie a libera scelta previsti dal piano di studi.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle lezioni, pur non obbligatoria, è fortemente consigliata.

I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 9.

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea triennale in Economia Banca e Finanza favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa secondo modalità stabilite dai singoli docenti. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Laurea e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una

valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Economia Banca e Finanza e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea.

Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Laurea, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente.

In base alla delibera n. 22 dell'11/10/2016 del Consiglio di Dipartimento di Economia, allo studente proveniente da altri Corsi di Laurea o da altro Ateneo o già in possesso di una Laurea triennale o magistrale che chiede l'iscrizione ad un Corso di Laurea triennale o magistrale possono essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, i crediti acquisiti in precedenza purché conformi al nuovo percorso formativo. A tal fine il relativo Consiglio di Corso di Laurea sarà chiamato a deliberare sul riconoscimento dei CFU prima acquisiti e sull'eventuale iscrizione ad anni successivi al primo, secondo le seguenti modalità:

- lo studente al quale sono stati riconosciuti n. 30 CFU, può essere iscritto al secondo anno del Corso di Laurea Triennale;
- lo studente al quale sono stati riconosciuti n. 90 CFU, può essere iscritto al terzo anno del Corso di Laurea Triennale.

In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di Laurea può prevedere prove integrative.

Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo e dell'art. 7 del presente regolamento.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla richiesta i programmi degli esami superati, sui quali deve essere apposto il parere favorevole del docente titolare dell'insegnamento nel CdS.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua, come criterio di propedeuticità, le annualità previste nel Manifesto degli Studi.

Art. 14 - Prova finale

La prova finale (CFU 4) consiste nella redazione, sotto la supervisione di un docente-relatore, di una breve relazione che sintetizza i risultati di un'esperienza di studio, di tirocinio o di altro tipo, riguardante l'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame con l'esclusione, quindi, di quegli insegnamenti per i quali è prevista soltanto una prova idoneativa.

La relazione, munita del visto di approvazione del docente-relatore è depositata in via informatica nei termini previsti sulla base del calendario fissato dal Direttore del Dipartimento in relazione ai diversi appelli di laurea. Essa è resa visibile ai componenti della Commissione di laurea (di 7 membri) nominata dal Direttore di Dipartimento per quell'appello di laurea.

Per superare la prova finale lo studente deve dimostrare di aver acquisito, oltre ad una adeguata conoscenza e comprensione del tema prescelto, autonoma capacità di apprendimento; la capacità di utilizzare correttamente la letteratura consultata e le fonti dei dati necessarie; la capacità di presentare e di sostenere argomentazioni scientifiche in modo logico e coerente, dimostrando capacità di analisi, sintesi e organizzazione dei temi trattati.

L'esame di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla Commissione sulla base dell'elaborato, del curriculum e di altri dati relativi alla carriera dello studente. La Commissione procede, contestualmente, alla redazione del verbale delle operazioni svolte e trasmette, quindi, gli atti agli Uffici competenti che comunicano al laureato, nei giorni successivi e in via informatica, la possibilità di ottenere certificati di laurea, la data della cerimonia di conferimento del diploma e altre informazioni ritenute utili.

Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione a partire dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, cui si aggiunge il punteggio (entro il limite massimo di 7 punti) assegnato dalla Commissione di laurea secondo la seguente griglia:

- fino ad un massimo di 2 punti per la valutazione dell'elaborato finale nella discrezionalità della Commissione;

- fino ad un massimo di 3 punti come premio alla carriera scolastica secondo le seguenti modalità: 0 punti fino ad una media di punti 79; 1 punto per una media compresa tra 80 e 89; 2 punti per una media compresa tra 90 e 99; 3 punti per una media compresa tra 100 e 110;

- 2 punti se gli studi sono stati ultimati nei tempi previsti.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione ed è conferita comunque ai candidati che raggiungono un punteggio pari almeno a 111/110.

La consegna dei diplomi di laurea è effettuata in occasione di una cerimonia organizzata dall'Ateneo su base semestrale e relativa ai laureati di tutti i Corsi di laurea nel semestre precedente.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Laurea può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Laurea indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso per mutuaione.

Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Laurea, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea triennale in Economia Banca e Finanza riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Laurea è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Il Consiglio del Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso di Laurea ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema di AQ della Struttura nella quale il Consiglio è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Economia, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.